

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento »	39
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento »	39
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), del Movimento Forense (MF) e dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento »	39
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa italiana, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento »	39
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione Errorigiudiziari.com, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento »	40
Audizione informale, in videoconferenza, di Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, e di Giulia Lasagni, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento »	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	40
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. Atto n. 303 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Atto n. 330 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>) .	43
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	51
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo (<i>Parere alla XIV Commissione</i>) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	44
ALLEGATO 4 (<i>Articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo e relativi subemendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	53
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), del Movimento Forense (MF) e dell'Associazione Nazionale Forense (ANF), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa italiana, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione Errorigiudiziari.com, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, e di Giulia Lasagni, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, recanti « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottopone ai relatori e ai colleghi della maggioranza la richiesta di non procedere in data odierna all'esame dei pareri sugli atti del Governo previsti nell'ordine del giorno della seduta.

Ritiene infatti utile che i commissari possano approfondire alcune criticità che sono emerse nel corso dell'istruttoria in Commissione affinché le medesime questioni possano essere utilmente sviluppate nelle proposte di parere dei relatori. Si riferisce, in particolare, ai profili critici espressi sull'atto del Governo n. 317 nel contributo del procuratore nazionale anti-

mafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. Aspetti altrettanto problematici sono altresì emersi – per gli atti del Governo n. 303 e n. 330 – nelle riflessioni sviluppate dai professori Michele Caianiello e Jacopo Della Torre.

Comprende che per due dei tre atti che figurano all'ordine del Giorno i termini di espressione del parere parlamentare sono in scadenza o addirittura scaduti ma reputa esservi le condizioni per acquisire la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere anche oltre i termini stabiliti.

Valentina D'ORSO (M5S) si associa alla richiesta del collega Gianassi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), in qualità di relatore dell'atto del Governo n. 317 ritiene non necessario rinviare ad altra seduta la votazione del parere parlamentare su tale atto, atteso che nella proposta che intende sottoporre ai colleghi – e che ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei colleghi già prima dell'avvio della seduta – formula un'apposita osservazione tesa a dare riscontro alle criticità richiamate dal collega Gianassi.

Andrea PELLICINI (FDI), in qualità di relatore sugli atti del Governo n. 303 e n. 330, ritiene parimenti non necessario rinviare l'espressione del parere sui suddetti provvedimenti.

Evidenzia come nel corso del dibattito darà conto degli elementi critici e degli spunti di riflessione emersi nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione che, in ogni caso, ha ritenuto di non accogliere ma che assicura essere stati già oggetto di attenta ed esaustiva valutazione.

Enrico COSTA, *presidente*, preso atto dei chiarimenti dei colleghi, ritiene che si possa procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, assicurando che ove necessario, la seduta sarà sospesa per consentire i dovuti confronti e approfondimenti.

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 novembre 2025.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 16 novembre 2025 ma la presidenza ha acquisito per le vie brevi la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere anche oltre il termine prefissato prima di adottare il decreto legislativo in oggetto.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Con riferimento al precedente intervento del collega Gianassi, precisa di non aver ritenuto di formulare alcuna osservazione o condizione sulla base dei contributi raccolti nel corso delle audizioni informali.

Richiama, al riguardo, la critica espressa nel corso delle audizioni in ordine all'attribuzione di poteri in materia direttamente agli ufficiali di polizia giudiziaria che, tuttavia, a suo avviso non appare congrua. Infatti, nei meccanismi procedurali previsti dallo schema di decreto si assicura sempre l'intervento dell'autorità giudiziaria competente, sotto forma di convalida preventiva o successiva.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) precisa di aver chiesto il differimento dell'esame della proposta di parere in quanto alcune questioni poste nel corso delle audizioni appaiono particolarmente meritevoli di approfondimento.

Si riferisce, ad esempio alla previsione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 3, dello schema che prevedono – per i casi di emergenza – una procedura ad hoc ai sensi della quale l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, e deve essere convalidato dal pubblico ministero; nell'ipotesi dell'articolo 4, invece, si assiste ad una procedura accelerata quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari in cui si legittimano eccezionalmente autorità diverse da quelle competenti in via ordinaria ad emettere gli ordini.

In questi casi – comprensibilmente e a differenza della procedura per i casi di emergenza – si prevede che gli stessi non siano immediatamente efficaci, ma lo diventino solo a seguito di convalida da parte dell'organo giudiziario incaricato.

È stato evidenziato nel corso delle audizioni come si tratti di due situazioni profondamente diverse, disciplinate in modo non pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento.

Una seconda questione riguarda la modifica dell'articolo 132 del codice della *privacy*, nel quale non vengono richiamate espressamente i principi di necessità e proporzionalità con riguardo all'eventuale conservazione dei dati cui invece rinvia in modo chiaro l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543. Tale aspetto appare non aderente ai principi enucleati alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea con riguardo all'eccessiva durata dei tempi di conservazione dei dati di traffico imposti agli operatori (sentenza *Digital Rights Ireland* (C-293/12 and C-594/12) avente ad oggetto la « direttiva Frattini » (direttiva 2006/24/CE).

Inoltre, tale disposizione attribuisce non solo al pubblico ministero, ma anche alla polizia giudiziaria, il potere di acquisire di propria iniziativa i dati relativi agli abbo-

nati, potendosi sotto tale profilo dubitare che tale previsione – coerente con la normativa interna secondo cui tali dati sarebbero già accessibili alle forze dell'ordine – sia pienamente conforme al regolamento che richiede sempre un'autorizzazione o, almeno, una convalida del pubblico ministero, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di *data retention* (sentenza La Quadrature du Net II (C-470/21)).

Inoltre, con riguardo alle modifiche al codice di procedura penale, è stata criticata la collocazione asistemica della norma, potendo essere più congrua la sua introduzione all'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale, in materia di sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni o nel codice della *privacy*, dove è già presente il citato articolo 132 sulla conservazione dei « dati esterni ».

Ancora, nel corso delle audizioni è emerso come tale ultima disposizione non preveda né uno *standard* probatorio minimo, né un rinvio espresso al principio di proporzionalità, né tantomeno una distinzione tra le diverse categorie di dati, né un riferimento a un catalogo di reati per cui l'istituto potrebbe operare, con ciò differenziandosi rispetto alla disciplina prevista per l'ordine di conservazione europeo dall'articolo 6 del regolamento. Quest'ultimo infatti stabilisce che l'ordine deve essere necessario e proporzionato e che debba indicare in modo specifico le tipologie di dati richieste (dati relativi all'abbonato, al traffico, ai contenuti e altro).

Da ultimo, la norma non prevede alcun coordinamento tra il nuovo ordine di conservazione e le disposizioni relative all'acquisizione dei medesimi dati e il suo ambito di applicazione è limitato alle indagini preliminari, mentre l'articolo 3 dello schema in esame prevede che l'ordine di conservazione europeo possa essere emesso anche dopo l'esercizio dell'azione penale, attribuendo in tal caso la competenza al giudice.

Precisa di aver formulato una richiesta di rinvio, che ribadisce in questa sede,

reputando essenziale che tali argomenti fossero oggetto di particolare attenzione.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, ribadendo di aver valutato attentamente ogni contributo offerto in sede di attività conoscitiva, ritiene di non dover modificare la propria proposta di parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, richiama i profili critici precedentemente espressi per motivare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S), associandosi alle argomentazioni svolte dal collega Gianassi, dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Atto n. 330.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 novembre 2025.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 26 novembre 2025.

Avverte che è pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali, per cui la Commissione è nelle condizioni di esprimere il proprio parere.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore. Evidenza, infatti, come su tale atto del Governo gli esperti auditi, pur non sollevando le stesse gravi criticità emerse con riferimento all'atto del Governo 303, hanno avanzato alcune proposte di modifica non considerate affatto nella proposta di parere avanzata.

In particolare, l'articolo 7 dello schema prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie graduate in base alla gravità delle violazioni relative alle disposizioni del decreto, salvo che il fatto costituisca reato. Riguardo a tali sanzioni è emerso chiaramente come appaia opportuno approfondirne la natura, dal momento che, ove fossero qualificate di natura « sostanzialmente penale » – secondo i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Engel e altri contro Paesi Bassi del 1976, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e, più di recente, adottati anche dalla Corte costituzionale italiana – si porrebbe un serio problema di adeguatezza delle garanzie procedurali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 novembre 2025, ai sensi della relativa norma di delega.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione per consentire al suo gruppo di svolgere gli opportuni approfondimenti sulla proposta del relatore, tenuto conto che è stata messa a disposizione dei commissari solo nell'imminenza dell'inizio della seduta.

Maria Carolina VARCHI (FDI) nel dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come il provvedimento tratti una tematica su cui si registra il comune intento di garantire all'autorità giudiziaria gli strumenti migliori per il contrasto a forme di criminalità organizzata particolarmente insidiose.

Auspica quindi che la richiesta della collega, su cui non ha obiezioni, possa favorire anche l'unità delle forze politiche in questo campo.

Enrico COSTA, *presidente*, accedendo alla richiesta della collega D'Orso, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Esprime apprezzamento per la decisione di inserire nella proposta di parere

uno specifico rilievo volto ad invitare il Governo a superare la maggiore criticità sollevata dal procuratore nazionale antimafia.

Evidenziando come, data l'importanza del tema, sarebbe stata più efficace la formulazione di una condizione, segnala come la proposta di parere non prenda invece in esame i profili critici e le valutazioni svolte dal direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, il dottor Enzo Serata, che aveva posto l'attenzione su un'apparente discrasia tra le autorità amministrative, citate nello schema di decreto legislativo come deputate all'emissione delle misure restrittive, e il nostro ordinamento che evidentemente impone che tali misure restrittive debbano essere adottate dall'autorità giudiziaria.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Infatti, pur registrando con favore la formulazione dell'osservazione, ritiene che il parere parlamentare sarebbe stato più cogente con la formulazione di una condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.

Emendamenti C. 2574 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa e delle relative proposte subemendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Enrico COSTA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, l'articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 4*) trasmessi dalla XIV Commissione in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento, al parere della Commissione è riconosciuta una particolare efficacia vincolante: infatti, qualora la Commissione esprima parere favorevole, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingere l'emendamento solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento, che potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere sulla proposta emendativa e sulle relative proposte subemendative trasmesse (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, segnalando come la contrarietà a tutte le proposte subemendative riferite all'emendamento del Governo testimoni, ancora una volta, un atteggiamento di chiusura della maggioranza nei confronti delle proposte di opposizione.

In proposito sottolinea inoltre come tale atteggiamento fa sorgere il dubbio che la proposta emendativa del Governo – che delega il Governo a recepire, come sollecitato a più riprese dalle opposizioni, la cosiddetta direttiva anti-SLAPP – altro non

sia se non un intervento di facciata, che non rivelerebbe la reale intenzione di adeguarsi al diritto unionale.

Evidenzia dunque che il subemendamento 0.4.0500 sottoscritto dai deputati del Movimento 5 Stelle riassumeva opportunamente in una sola proposta tutti i dovuti interventi migliorativi.

In primo luogo, si proponeva di inserire un termine prefissato entro il quale esercitare la delega, che, nella formulazione attuale, manca completamente, dovendosi ricavare solo in via indiretta. La mancanza di un termine predeterminato di delega, infatti, rischia addirittura di rallentare il processo di adeguamento del nostro ordinamento, dal momento che, in pendenza di delega è difficile che possano essere portate avanti parallelamente iniziative parlamentari volte specificamente al recepimento della direttiva in questione.

In secondo luogo, si proponeva di corredare la delega di una serie di principi e criteri direttivi specifici, volti a prevedere regole chiare sia nel processo civile sia nel processo penale. Allo stato attuale, infatti, l'unico principio e criterio direttivo formulato nell'emendamento del Governo impone di definire la nozione di « questioni con implicazioni transfrontaliere » di cui all'articolo 5 della direttiva, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

Tale disposizione disvela peraltro la volontà del Governo di limitare il più possibile l'ambito di applicazione delle norme di attuazione della direttiva, non volendo in alcun modo che esse abbiano spazio nelle controversie interne dove invece ci sarebbe bisogno di assicurare la massima tutela a coloro che operano nel mondo dell'informazione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, in quanto, pur nell'apprezzabile inclusione della direttiva anti-SLAPP nella legge di delegazione europea, esso non accoglie alcuno dei subemendamenti presentati dal Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 novembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. C. 2528 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2025.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 25 novembre e che nella scorsa seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI, VII e XII.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo al conferimento del mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all'Assemblea pur esprimendo rammarico per il mancato dialogo con la maggioranza durante i lavori di Commissione.

Mentre l'*iter* al Senato si è caratterizzato per un costante e proficuo confronto tra i gruppi, alla Camera invece si è inteso prediligere la speditezza dei lavori all'esi-

genza di svolgere approfondimenti e, se necessario, apportare quelle piccole correzioni condivise che avrebbero potuto migliorare il risultato finale.

La Commissione delibera di conferire alle relatrici, Bisa e Varchi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di

chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Enrico COSTA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. Atto. 303.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (Atto n. 303);

premesso che:

il provvedimento in esame attua la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, secondo i principi e criteri direttivi specifici dettati all'articolo 19 della citata legge;

il termine di esercizio della delega per l'adeguamento al regolamento nel suo complesso scade il 10 luglio 2026, mentre l'articolo 31 del regolamento prevede che entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri avrebbero dovuto notificare alla Commissione le disposizioni che riguardano l'individuazione delle autorità competenti per le procedure e la previsione delle lingue accettate per tali ordini europei e la medesima norma di delega, per tali oggetti fissa il termine anticipato di esercizio della delega al 10 novembre 2025, termine che – venendo a scadenza successivamente al ter-

mine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi (cosiddetto « meccanismo dello slittamento ») e dunque fino al 10 febbraio 2026;

lo schema costituisce quindi – come chiarito dalla relazione illustrativa – solo un primo atto « parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti »;

l'articolo 1 delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto proprio con riguardo all'individuazione delle autorità indicate all'articolo 31 del regolamento, mentre per quanto, invece, riguarda l'indicazione delle lingue accettate, la relazione illustrativa segnala che non è stata introdotta alcuna previsione, essendo accettata solo la lingua nazionale;

l'articolo 2 disciplina il procedimento di emissione degli ordini europei di produzione, con riguardo alle autorità giudiziarie competenti;

l'articolo 3 regola l'emissione degli ordini europei di conservazione, con riguardo alle autorità giudiziarie competenti;

l'articolo 4 individua le autorità competenti e definisce una procedura accelerata per l'emissione degli ordini di produzione o conservazione quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari;

l'articolo 5 individua il Ministero della giustizia come autorità amministrativa responsabile;

l'articolo 6 delinea le modalità di esecuzione dei citati ordini europei, anche attraverso l'individuazione dell'« autorità di esecuzione »;

l'articolo 7 individua le autorità giudiziarie competenti in relazione alla procedura di riesame per il caso di contrasto dell'ordine di produzione con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un Paese terzo;

l'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per la registrazione e l'elaborazione delle statisti-

che rilevanti per le finalità del decreto in esame;

l'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento normativo dell'articolo 132 del codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) e del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo articolo 263-*bis*, rubricato « Ordine di conservazione di dati »;

l'articolo 10 reca, infine, le autorizzazioni di spesa necessarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Atto. 330.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

premessi che:

il provvedimento in esame attua la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto il recepimento della citata direttiva. Gli specifici principi e criteri direttivi della delega sono dettati all'articolo 7 della medesima legge e il termine per l'esercizio della delega – per effetto del meccanismo dello « scorrimento » di tre mesi che si determina quando esso viene a scadere prima del termine assegnato alle Commissioni per il parere – scade il 18 gennaio 2026;

la direttiva oggetto di recepimento costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543 del 12 luglio 2023 per il cui adeguamento dell'ordinamento interno è stata conferita una apposita delega al Governo che, da parte sua ha già presentato uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, costituisce – come chiarito dalla relazione illustrativa che lo accompagna – solo un primo atto « parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti » (atto n. 303);

l'articolo 1 dello schema esplicita che ne costituisce oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544;

l'articolo 2 riproduce le definizioni della direttiva medesima;

l'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, conformemente all'articolo 1 della direttiva;

l'articolo 4 prescrive gli obblighi che sono tenuti ad assolvere i prestatori dei servizi in merito all'individuazione degli stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali, che vengono articolati diversamente a seconda che abbiano o meno personalità giuridica o se siano o meno stabiliti nell'Unione;

l'articolo 5 dispone che vi sia responsabilità solidale tra i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine all'ottemperanza degli obblighi imposti dallo schema di decreto;

l'articolo 6 reca due adempimenti dei prestatori di servizi: l'obbligo di notificare all'autorità centrale, quindi al Ministero dell'interno, i necessari dati di contatto, nonché di notificare la lingua da utilizzare per i relativi contatti;

l'articolo 7 definisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi imposti dal decreto in esame;

l'articolo 8 designa il Ministero dell'interno quale autorità centrale chiamata a garantire l'applicazione della direttiva e a svolgere le funzioni pubbliche previste dalla direttiva, definendone la facoltà di cooperazione con altre strutture centrali (il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);

l'articolo 9 stabilisce i compiti del
Ministero della giustizia;

l'articolo 10 reca la clausola di in-
varianza finanziaria,

acquisito il prescritto parere del Ga-
rante per la protezione dei dati personali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. Atto. 317.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (Atto n. 317);

premessi che:

il provvedimento in esame attua la delega conferita dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91);

il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025 e, conseguentemente, il 23 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 229/2025) nei confronti dell'Italia a causa del mancato recepimento;

il termine di esercizio della delega per l'attuazione della direttiva è fissato al 10 novembre 2025 ma – venendo a scadenza successivamente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi (cosiddetto « meccanismo dello slittamento ») e dunque fino al 10 febbraio 2026:

l'articolo 1 dello schema di decreto delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto;

l'articolo 2 reca le definizioni funzionali alla sua applicazione;

l'articolo 3 inserisce nel codice penale il nuovo Capo I-bis, composto da 9 articoli, che disciplina una serie di fatti-

specie criminose che sanzionano la violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni discendenti dall'applicazione di una misura restrittiva prevista dal diritto dell'Unione europea;

l'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire le disposizioni sostanziali di cui agli articoli 3 e 5;

l'articolo 5 modifica l'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), inserendovi una nuova circostanza aggravante per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione in violazione di una misura restrittiva dell'Unione europea;

l'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

l'articolo 7 estende la tutela del *whistleblower* alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea;

l'articolo 8 prevede l'esonero dagli obblighi di fornire informazioni imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea per i professionisti esercenti una professione legale nell'espletamento dell'attività professionale;

l'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalle diverse forme di violazione delle misure restrittive;

l'articolo 10 reca misure di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, in relazione ai reati introdotti con lo schema di decreto e, segnatamente, dispone che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), il Ministero dell'economia e delle finanze ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, nel caso di notizie di reato, informino il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, cui sono affidati poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate;

l'articolo 11 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione;

l'articolo 12 abroga alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 221 del 2017 che già prevedono sanzioni rispetto ad alcune delle fattispecie previste dallo schema in esame;

l'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

rilevato come appaia più opportuno attribuire le funzioni di coordinamento di cui al citato articolo 10 alla Direzione Nazionale Antimafia, tenendo conto che molte delle nuove ipotesi di reato rientrano nella sfera di operatività delle funzioni di impulso e coordinamento investigativo riservate dalla legge a tale struttura e che l'esercizio effettivo del coordinamento necessita di una attività di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni utili, sulla base di una banca dati, di cui la D.N.A. dispone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riservare alla D.N.A. l'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dalla direttiva oggetto di attuazione con lo schema di decreto in esame.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.0500 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al capoverso Art. 4-bis apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) al comma 2 sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino al termine del comma con le seguenti: i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi

di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a);

c) sopprimere il comma 3.

0.4.0500.1. Cafiero De Raho, Ascari, Bruno, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra.

Al capoverso Art. 4-bis, al comma 2, dopo le parole: è delegato ad adottare, inserire le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

0.4.0500.4. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Al capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 2.

0.4.0500.10. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Al capoverso Art. 4-bis, sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino al termine del comma con le seguenti: i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media

e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).

0.4.0500.5. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione.

0.4.0500.7. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.

0.4.0500.8. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.

0.4.0500.9. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del periodo con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive,

comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.

0.4.0500.6. De Luca, Filippin, Madia, Pre-
stipino.

Al capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione *sino alla fine del periodo con le seguenti:* prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.

0.4.0500.3. De Luca, Filippin, Madia, Pre-
stipino.

Nel capo II, dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi

(« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »)).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di « questioni con implicazioni transfrontaliere » di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.0500. Governo.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato l'articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo e i relativi subemendamenti trasmessi dalla XIV Commissione di competenza della Commissione Giustizia, tra quelle presentate in quella sede al disegno di legge C. 2574 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.0500 del Governo,

esprime inoltre

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti Cafiero De Raho 0.4.0500.1, De Luca 0.4.0500.4, 0.4.0500.10, 0.4.0500.5, 0.4.0500.7, 0.4.0500.8, 0.4.0500.9, 0.4.0500.6 e 0.4.0500.3.